

STATUTO

SOLIMAI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIALE
COSTANTINO ROZZI 13/F1

Numero REA: AP - 181480

Codice fiscale: 01885670446

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

	a richiedere l'iscrizione della suddetta carica nel Registro	
	delle Imprese.	
	Articolo 6	
	Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico	
	della società.	
	L'importo globale delle spese per la costituzione ammonta ap-	
	prossimativamente ad Euro 1.100,00 (millecento).	
	Articolo 7	
	Le norme che regolano il funzionamento della Cooperativa sono	
	disciplinate dallo statuto che costituisce parte integrante	
	del presente atto costitutivo e che viene qui in appresso ri-	
	portato per intero.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 1 - Costituzione	
	E' costituita la società cooperativa sociale con adozione	
	delle norme della società a responsabilità limitata, ai sensi	
	dell'art. 2522, secondo comma, del codice civile, in quanto	
	compatibili, sotto la denominazione:	
	"SoliMai Società Cooperativa sociale a responsabilità limita-	
	ta".	
	Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti pre-	
	visti dall'art. 2519 del codice civile, o sue successive mo-	
	difiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo	
	6	

	dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere	
	senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla	
	normativa in materia di società per azioni, in quanto compa-	
	tibile.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni	
	di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio	
	lavoratore e successive modifiche ed integrazioni.	
	Articolo 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Ascoli Piceno all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territo-	
	rio comunale.	
	Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento	
	della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppres-	
	sione di sedi secondarie.	
	Articolo 3 - Durata	
	La società è contratta a tempo indeterminato; ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di alme-	
	no 180 (centottanta) giorni, da esercitarsi mediante invio di	
	lettera raccomandata.	
	7	

	Articolo 4 - Scopo	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico.	
	L'attività della cooperativa è svolta senza alcuna finalità	
	speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel ri-	
	spetto di fatto dello scopo mutualistico di cui agli articoli	
	2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi prevalentemen-	
	te dell'attività lavorativa dei soci.	
	La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ha anche	
	per scopo quello di ottenere mediante l'autogestione dell'im-	
	presa che ne è l'oggetto continuità di occupazione lavorativa	
	alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	In caso di necessità e comunque nel rispetto delle leggi vi-	
	genti, i soci si impegnano a svolgere attività volontaria a	
	titolo gratuito per la promozione e lo sviluppo della so-	
	cietà, operando nell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-	
	traverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	destinati a persone in situazione di disagio sociale, come	
	definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	8	

	ci, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di leg-	
	ge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su-	
	bordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla vigente legislazione.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento	
	dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avva-	
	lersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.	
	Articolo 5 - Oggetto	
	In conformità allo scopo mutualistico così come definito al-	
	l'articolo precedente, nonché ai requisiti e gli interessi	
	dei soci come in appresso determinati, la Cooperativa si pro-	
	pone come oggetto la gestione e/o organizzazione di servizi	
	socio sanitari ed educativi, a favore di persone in situazio-	
	ne di disagio sociale come ad esempio, minori a rischio, tos-	
	sicodipendenti, alcolisti, detenuti, persone senza fissa di-	
	mora, anziani, ammalati, emarginati, disabili e famiglie in	
	stato di difficoltà anche momentaneo, e simili.	
	Essa potrà pertanto svolgere in forma completa, sia diretta-	
	mente che indirettamente con le forme del contratto di loca-	
	zione ovvero di affitto di azienda, in proprio conto o in	
	conto terzi, stabilmente o temporaneamente, a titolo esempli-	
	ficativo, le seguenti attività:	
	a) gestione di strutture pubbliche e private, socio sanitarie	
	9	

	di assistenza ed educative, come ad esempio case di riposo	
	per anziani, autosufficienti e non, strutture e centri di	
	riabilitazione fisica e psicomotoria, asili nido, centri	
	diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, case	
	di vacanza marine e montane, e simili;	
	b) servizi di assistenza integrativa e/o sostitutiva a soste-	
	gno della famiglia, sia presso il domicilio che in ogni altro	
	luogo richiesto dall'utente, come ad esempio ospedali, case	
	di cura, luoghi di villeggiatura, e simili;	
	c) servizi di assistenza domiciliare anche integrata, di so-	
	stegno, riabilitazione ed animazione, tanto presso la fami-	
	glia quanto presso la scuola o in altre strutture di acco-	
	glienza, comunità, e simili, a favore di enti pubblici e pri-	
	vati;	
	d) formazione professionale nel settore dei servizi socio sa-	
	nitari ed educativi in forma sussidiaria e complementare nel-	
	l'ambito delle attività di cui sopra ed esercitate dalla coo-	
	perativa;	
	e) servizi di teleassistenza; erogazione e gestione del ser-	
	vizio di Telesoccorso.	
	La società, in stretta connessione all'ambito delle attività	
	di cui sopra, potrà svolgere, in forma sussidiaria e comple-	
	mentare, servizi di ristorazione, manutenzione, pulizia, la-	
	vanderia e di trasporto in favore degli assistiti, nonché	
	tutti i servizi ausiliari connessi alle attività svolte.	
	10	

	La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura	
	indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme e mo-	
	dalità previste dalla legge, sia direttamente che in associa-	
	zione temporanea d'impresa, nelle vesti di mandante e/o man-	
	datario, concorrere ad aste pubbliche, a licitazioni private	
	o ad altri tipi di appalto.	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa	
	ed affine agli scopi sopra elencati nonché, unicamente al fi-	
	ne di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le con-	
	dizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	migliore conseguimento dell'oggetto sociale, non nei confron-	
	ti del pubblico e con esclusione dello svolgimento di atti-	
	vità che la legge riserva a società in possesso di determina-	
	ti requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appo-	
	siti albi o elenchi - necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indiret-	
	tamente, attinenti ai medesimi.	
	E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubbli-	
	co, sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale nonché adottare procedure di programmazione plu-	
	11	

	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici ai	
	sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Articolo 6 - Numero e requisiti	
	Il numero dei soci, ai sensi dell'art. 2522 del codice civi-	
	le, è illimitato e variabile, ma non inferiore al minimo sta-	
	bilito dalla legge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della Cooperativa, condividano gli scopi	
	sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione par-	
	tecipando alle attività sociali.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile,	
	non può comunque diventare socio della cooperativa chi eser-	
	cita in proprio imprese in concorrenza con quelle della coo-	
	perativa.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	12	

	ci deve essere rispettato il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	Possono essere soci le persone fisiche aventi piena capacità	
	di agire che per professione, capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale possano parteci-	
	pare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio e sviluppo realizzando lo scopo	
	mutualistico attraverso l'apporto della propria attività la-	
	vorativa.	
	I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni di legge.	
	Possono, infine, essere ammessi a far parte della Cooperativa	
	soci sovventori, alle condizioni e con le limitazioni previ-	
	ste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di leg-	
	ge vigenti, nonché soci volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 7 - Ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	13	

	dinanza nonché l'indicazione dell'attività svolta e degli in-	
	teressi, in modo da poter accertare la sussistenza dei requi-	
	siti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto	
	sociale;	
	b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	fissati dalla normativa vigente;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	lo statuto della Cooperativa, gli eventuali regolamenti in-	
	terni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali.	
	Il socio sovventore deve altresì indicare il periodo minimo	
	di permanenza nella Cooperativa prima del quale non è ammesso	
	il recesso.	
	Gli enti che intendono associarsi alla Cooperativa devono	
	presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con	
	le seguenti indicazioni:	
	a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di co-	
	stituzione, durata, numero dei soci e attività svolta;	
	b) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;	
	c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	sta- tuto della Cooperativa, gli eventuali regolamenti	
	interni nonché le deliberazioni legalmente adottate dagli	
	14	

	organi so- ciali.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello statuto vigente, e-	
	stratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deli-	
	berato l'adesione e ogni altro documento richiesto dall'orga-	
	no amministrativo della Cooperativa e ritenuto utile alla va-	
	lutazione della domanda di adesione.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa	
	è quello risultante dal Libro Soci. Il socio è tenuto a comu-	
	nicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal	
	presente articolo.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione de-	
	gli amministratori su domanda dell'interessato.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei ter-	
	mini fissati dall'Organo amministrativo, oltre l'importo del-	
	la quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'As-	
	semblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del-	
	l'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni moti-	
	vare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	15	

	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammi-	
	nistratori chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali parte-	
	cipando concretamente all'attività sociale sulla base delle	
	norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	Articolo 9 - Recesso	
	16	

	Salvo quanto disposto dall'articolo 7 per il socio sovventore	
	ed oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., può rece-	
	dere il socio che:	
	a) non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi	
	che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che a norma di questo statuto e della legge legittimi-	
	no il recesso, come pure decidere sulle domande di recesso a-	
	vanzate dal socio che non intende più partecipare allo svol-	
	gimento dell'attività sociale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del re-	
	cesso gli amministratori devono darne immediatamente comuni-	
	cazione al socio, che entro sessanta giorni del ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tri-	
	bunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra	
	socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	17	

	comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 10 - Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'organo di ammini-	
	strazione può escludere il socio:	
	a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi	
	sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deli-	
	berazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;	
	b) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa	
	o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in	
	questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo	
	lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e	
	l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal	
	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	c) che senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo	
	amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi	
	o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa;	
	d) che intenzionalmente danneggi o tenti di danneggiare in	
	qualunque modo, moralmente o materialmente la cooperativa.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base del-	
	la deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclu-	
	sione debbono essere comunicate al socio con lettera racco-	
	mandata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	18	

	proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessan-	
	ta) giorni dalla comunicazione.	
	Articolo 11 - Decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma	
	dell'art. 2534 del codice civile, fermo restando quanto pre-	
	visto all'articolo 12 del presente statuto per la liquidazio-	
	ne della quota sociale.	
	Articolo 12 - Liquidazione delle quote, responsabilità dei	
	soci uscenti e loro eredi	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, salvo il dirit-	
	to di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concor-	
	renza di ogni proprio eventuale credito liquido, comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della società e non sia stato destinato	
	ad aumento gratuito del capitale ai sensi del terzo comma	
	dell'art. 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	19	

	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO SOCIALE - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - ESERCIZIO	
	SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	Articolo 13 - Patrimonio	
	Il patrimonio sociale è formato:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale cia-	
	scuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dal-	
	le leggi vigenti;	
	b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o per il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con le quote de-	
	gli avanzi di gestione e dalle quote sociali eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o decaduti ed agli	
	eredi o legatari dei soci defunti;	
	20	

	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge,	
	ovvero da altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari perdite o in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Le riserve di cui sopra non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita della società, né all'atto dello	
	scioglimento.	
	Articolo 14 - Trasferimento delle quote	
	Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sotto-	
	poste a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Coope-	
	rativa se non previa autorizzazione scritta dell'organo di	
	amministrazione, ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo com-	
	ma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da	
	esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dal-	
	l'ingresso nella cooperativa.	
	Peraltro, ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, qualora	
	decorsi sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di	
	autorizzazione alla vendita da parte del socio, l'organo am-	
	ministrativo non comunichi al socio il diniego dell'autoriz-	
	zazione, questi potrà trasferire la sua quota e l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per dive-	
	nire socio dovrà essere iscritto nel libro soci.	
	21	

	Articolo 15 - Esercizio sociale, bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione o	
	l'Amministratore Unico provvede alla compilazione del bilan-	
	cio e alla redazione della documentazione informativa ai sen-	
	si della normativa vigente.	
	L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere desti-	
	nata:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di ri- serva	
	ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma,	
	sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento;	
	b) una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposi-	
	zioni legislative, alla costituzione e all'incremento del	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i i limiti	
	di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge	
	59/1992;	
	e) ad altre riserve indivisibili;	
	e) ai fini mutualistici nella misura che verrà stabilita dal-	
	22	

	l'assemblea che approva il bilancio.	
	In deroga a quanto sopra, l'assemblea può deliberare di de-	
	stinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione di	
	quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui al-	
	la precedente lettera b).	
	Tanto la riserva ordinaria, quanto la riserva straordinaria	
	eventuale, e comunque tutte le riserve, sono indivisibili e	
	non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della	
	società né all'atto dello scioglimento.	
	La cooperativa si prefigge, comunque, di svolgere la propria	
	attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo previsto dei buoni postali frut-	
	tiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento la società cooperativa deve devol-	
	vere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	23	

	zione.	
	Articolo 16 - Ristorni	
	L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misu-	
	ra non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti e-	
	conomici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni devono essere ripartiti in proporzione ai compensi	
	erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità	
	di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.	
	L'erogazione può avvenire in base alle decisioni dell'Assem-	
	blea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'au-	
	mento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 17 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato.	
	A) ASSEMBLEA	
	Articolo 18 - Competenze	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro ap-	
	provazione.	
	24	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le se-	
	guenti competenze:	
	a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui	
	all'art. 2364 c.c.;	
	b) scegliere il sistema di amministrazione e nominare le ca-	
	riche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale, sullo	
	scioglimento della società e sulla revoca della liqui-	
	dazione;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservate alla sua competenza dal presente	
	statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle	
	leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabi-	
	lite nell'ambito del regolare svolgimento della vita sociale,	
	stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione coo-	
	perativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento	
	interno.	
	25	

	Articolo 19 - Forme, tempi, luoghi di convocazione	
	Il consiglio di amministrazione può convocare l'assemblea	
	quante volte lo riterrà opportuno.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso da affiggersi in modo	
	visibile nei locali della sede sociale e spedito almeno 15	
	(quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea,	
	con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente	
	ai soci, ovvero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso	
	spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettro-	
	nica o allo specifico recapito che siano stati espressamente	
	comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro	
	soci. In ogni caso dovrà essere comunicata alla società la	
	conferma della ricezione dell'avviso di convocazione. Nel-	
	l'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	
	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministrato-	
	26	

	ri e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessu-	
	no si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci,	
	a condizione che la relativa richiesta venga presentata per	
	iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da al-	
	meno un decimo dei soci aventi diritto di voto.	
	L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di ammini-	
	strazione entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dai	
	soci.	
	L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero, quando la società è tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura del-	
	l'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segna-	
	lano nella relazione le ragioni della dilazione.	
	Il bilancio con la relativa documentazione informativa deve	
	essere reso disponibile a tutti i soci almeno quindici giorni	
	prima della data dell'assemblea.	
	Articolo 20 - Quorum	
	L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno più	
	della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e deli-	
	bera a maggioranza assoluta.	
	27	

	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbe-	
	ro dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il nume-	
	ro dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, deli-	
	bera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più della metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per par-	
	ticolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore	
	ha un voto, qualunque sia il valore della quota.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non de-	
	vono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spet-	
	tanti a tutti i soci.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per i-	
	28	

	scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo	
	di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostan-	
	te ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostitui-	
	re solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua as-	
	senza o impedimento dal Vice Presidente salvo che, su richie-	
	sta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a	
	presiederla.	
	Quando l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o il Vice Presidente non sono presenti, il	
	presidente è eletto dall'assemblea.	
	L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina	
	del segretario, che può essere anche non socio e se del caso,	
	due scrutatori scegliendoli preferibilmente tra i soci o i	
	sindaci.	
	Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'	
	l'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea,	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Le vota-	
	zioni avranno luogo per alzata di mano o per manifestazione	
	orale.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	29	

	Articolo 22 - Composizione e durata in carica	
	La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore	
	Unico o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove mem-	
	bri.	
	Possono essere nominati amministratori anche i soci sovvento-	
	ri; la maggioranza degli amministratori deve però essere rap-	
	presentata dai soci ordinari.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi e sono rieleggibili; sono dispensati dal pre-	
	stare cauzioni.	
	Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta	
	altresi il rimborso delle spese sostenute per conto della so-	
	cietà nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Spetta all'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale	
	se nominato, deliberare il compenso spettante agli ammini-	
	stratori nonchè determinare, eventualmente, un'indennità per	
	la cessazione della carica e deliberare le modalità di accan-	
	tonamento per il relativo fondo di quiescenza.	
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindaca-	
	le, se nominato, determinare la ripartizione di tale somma,	
	tenendo conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad	
	alcuni degli amministratori.	
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri	
	delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di ammi-	
	30	

	nistrazione al momento della nomina.	
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'as-	
	semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia moti-	
	vata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo com-	
	ma, c.c. all'amministratore revocato non compete alcun dirit-	
	to al risarcimento del danno.	
	Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge	
	tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se que-	
	sti non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segre-	
	tario anche non amministratore.	
	Articolo 23 - Convocazione, deliberazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convoca-	
	zione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapiti-	
	tarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei	
	casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	In caso di parità prevale il voto del Presidente.	
	Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano	
	31	

	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di	
	conflitto è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento	
	della deliberazione.	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o	
	più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla	
	sostituzione con deliberazione; gli amministratori così nomi-	
	nati restano in carica fino alla prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica de-	
	gli amministratori così nominati è quella degli amministrato-	
	ri sostituiti.	
	Articolo 24 - Poteri	
	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società	
	senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti	
	gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto	
	sociale.	
	All'organo di amministrazione spetta anche il potere di deli-	
	berare in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad	
	un consorzio di cooperative.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	32	

	prie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a	
	terzi, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi,	
	nel rispetto dell'art. 2381 del C.C.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, am-	
	ministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari	
	o per categorie di affari, determinandone poteri e compensi.	
	Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio di	
	cooperative il consiglio di amministrazione sceglierà tra i	
	suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee	
	del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e fa-	
	coltà all'uopo necessari.	
	Per partecipare ad una determinata assemblea del consorzio il	
	consiglio potrà anche conferire procura ad uno o più soci non	
	amministratori, determinandone i poteri e le facoltà.	
	Articolo 25 - Rappresentanza	
	La rappresentanza sociale spetta all'amministratore unico o	
	al presidente del consiglio di amministrazione ed al vice	
	presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché ai	
	consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-	
	gli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	C) COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 26 - Composizione, durata, compiti	
	Quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2477 del	
	33	

	codice civile, i soci devono nominare un Collegio Sindacale,	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio re- lativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito, ed è	
	rieleggibile.	
	I sindaci non hanno diritto a retribuzioni, salvo diversa	
	deliberazione dell'assemblea. In questo caso la retribuzione	
	deve essere fissata prima o all'atto di nomina per tutta la	
	durata della carica. La retribuzione annuale dei sindaci è	
	determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	La nomina del Collegio Sindacale è inoltre obbligatoria quan-	
	do la società, ai sensi dell'art. 2526 c.c., emetta strumenti	
	finanziari non partecipativi.	
	In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale,	
	la sua composizione deve essere effettuata in conformità di	
	quanto previsto dall'art. 2397 e seguenti codice civile.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell'ambito	
	delle funzioni previste dall'articolo 2403 bis del codice ci-	
	vile e, in particolare, deve controllare l'amministrazione	
	della società, vigilare sull'osservanza della legge e del	
	presente statuto ed accertare la regolare tenuta della conta-	
	34	

	bilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto	
	profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scrittu-	
	re contabili.	
	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale venga-	
	no fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmen-	
	te;	
	c) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni	
	prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli	
	amministratori.	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.	
	Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori no-	
	tizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determina-	
	ti affari.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti	
	stabiliti dalla legge.	
	Il Collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo conta-	
	bile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del	
	capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bi-	
	lancio consolidato. In questo caso il collegio sindacale è	
	costituito esclusivamente da revisori contabili iscritti nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	35	

	ministrazione e delle assemblee.	
	I sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle	
	assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del	
	consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.	
	TITOLO V	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 27 - Regolamenti interni	
	I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci, le tipologie dei rap-	
	porti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità di	
	svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento eco-	
	nomico dei soci cooperatori, e le norme disciplinari saranno	
	regolati da regolamenti interni da compilarsi dall'organo am-	
	ministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	Articolo 28 - Scioglimento della società	
	In caso di scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.	
	2545 duodecies, l'assemblea determina le modalità della li-	
	quidazione e nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra	
	i soci, determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle	
	norme inderogabili di legge.	
	Articolo 29 - Norme applicabili	
	Per quanto non stabilito nel presente statuto si richiamano	
	le disposizioni legislative sulle società cooperative a re-	
	sponsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli	
	effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in mate-	
	36	

33 di 33